



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060
Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: info@comune.erbe.vr.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI ERBE'
PER GLI ANNI SCOLASTICI
2024/2025 E 2025/2026**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola Primaria "E. De Amicis" di Erbè e la Scuola Secondaria di Primo Grado "D. Broglio" di Sorgà.
2. Il servizio si configura pertanto come servizio pubblico destinato esclusivamente agli alunni frequentanti dette scuole e, più dettagliatamente, consiste nel trasporto degli studenti dai punti di fermata, alle rispettive sedi scolastiche frequentate dai medesimi e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12.06.1990 e s.m.i., e non potrà essere sospeso o abbandonato.
4. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè, per garantire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.
5. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria disciplina generale nella L.R. 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
6. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla L.R. 14 settembre 1994 n. 46, alla L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, alla L.R. 3 aprile 2009 n. 11 nonché al D.M. 31 gennaio 1977 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i..
7. Trovano applicazione altresì tutte le normative in materia anche se non espressamente riportate.

ARTICOLO 2

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. L'appalto ha durata di 2 (due) anni scolastici: 2024/2025 – 2025/2026.
2. Ogni anno scolastico si intende di durata pari a dieci mensilità corrispondenti al periodo da settembre a giugno dell'anno successivo.
3. Il servizio avrà decorrenza con inizio dell'A.S. 2024/2025 e potrà avvenire, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso è da intendersi cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.
5. Il presente capitolato sarà controfirmato per accettazione dall'aggiudicatario in occasione della stipula del contratto.
6. In caso di modifica delle condizioni, qualora se ne presenti la necessità, si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.

ARTICOLO 3

(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni frequentanti le seguenti scuole:
 - Scuola Primaria "E. De Amicis" con sede ad Erbè - Viale Europa 13
 - Scuola Secondaria di I° Grado "Dante Broglio" con sede in Sorgà – Piazza Murari Brà 1

secondo apposito itinerario casa/scuola e ritorno definito all'inizio dell'anno scolastico sia per gli alunni residenti nel Comune di Erbè, che per quelli residenti in Comuni limitrofi ove debitamente autorizzati e compatibilmente con gli orari scolastici.

2. Gli alunni titolari del servizio dovranno essere raccolti dai punti di fermata e condotti nelle rispettive sedi scolastiche per l'inizio delle lezioni e successivamente prelevati dalle scuole e riportati al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
4. La Ditta appaltatrice espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) minuti.
5. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
6. Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico avverrà secondo il calendario scolastico predisposto ed approvato dalle competenti Autorità scolastiche.
7. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in collaborazione con il competente servizio dell'Ente appaltante tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'orario scolastico e, alla fine delle lezioni, devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Ente comunicare, anche telefonicamente, alla Ditta appaltatrice gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
8. La Ditta appaltatrice – in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, delle norme che disciplinano la circolazione stradale e delle direttive di massima dell'Ufficio Scuola – definirà, di anno in anno, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare indicando le località e le scuole interessate, gli orari, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
9. La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate all'Ente appaltante con congruo anticipo, senza pretesa di oneri aggiuntivi.
10. La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico secondo gli itinerari/linee riportati nell'Allegato "B" sia per gli alunni residenti nel Comune di Erbè, che per quelli residenti in Comuni limitrofi ove debitamente autorizzati.
11. Nell'Allegato "B" al presente capitolato sono indicati anche gli orari di inizio e fine delle lezioni distinto per scuola previsti per l'A.S. 2024/2025: i dati contenuti sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad una eventuale diversa organizzazione del trasporto scolastico comunicata dal Dirigente competente, senza che ciò possa giustificare la richiesta dell'appaltatore di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato, salvo i casi di cui all'art. 7 del presente capitolato.
12. Il servizio può essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato all'inizio di ogni anno scolastico dall'Ente appaltante. La Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che siano muniti di detto documento o che siano inseriti negli elenchi forniti dall'Ente appaltante; la stessa inoltre, ove ricevesse direttamente richiesta

di fornitura del servizio da parte di utenti non compresi negli elenchi forniti dall'Ente appaltante, dovrà invitare gli utenti stessi a presentare regolare domanda.

13. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali dall'Ente appaltante declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
14. L'eventuale introduzione di punti di raccolta da parte dell'Ente sarà comunicata e concordata con l'appaltatore preventivamente.
15. All'arrivo alla scuola la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari) addetto alla loro accoglienza. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata.
16. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
17. In caso di emergenza sanitaria ed epidemiologica, la ditta aggiudicatrice dovrà garantire il rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali e comunali, conformandosi anche a successive modifiche dovute all'evoluzione dell'emergenza stessa.

ARTICOLO 4 (CONTINUITA' DEL SERVIZIO)

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" così come riportato all'articolo 1 del presente capitolato, e non potrà essere interrotto o sospeso, salvo che per dimostrata e comprovata "causa di forza maggiore". Quanto per fatti naturali (alluvioni, neve, ghiaccio, ecc.) oppure umani di grande rilevanza, l'appaltatore non possa eseguire il servizio, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Ente che provvedere alla tempestiva valutazione.
2. Nel caso di soppressione da parte della direzione scolastica di alcune o tutte le lezioni, l'Ente ha la facoltà di modificare provvisoriamente i percorsi e gli orari onde garantire, anche parzialmente il servizio di trasporto.
3. In caso di proclamati scioperi generali o di categoria del personale, l'aggiudicatario dovrà assicurare comunque il servizio ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i..
4. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie ed uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Ente e gli utenti interessati, nonché ad assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi.
5. Ogni autista deve essere dotato di telefono cellulare oppure altro dispositivo adeguato al fine di garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione delle emergenze occorse senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati.
6. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale, così come determinata dal successivo art. 21, nonché all'eventuale risarcimento dei danni.
7. In tale caso, l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, così come specificato nel successivo art. 25.

ARTICOLO 5 (PRESTAZIONI AGGIUNTIVE)

1. Eventuali prestazioni aggiuntive al di fuori del servizio di trasporto ordinario, volte a soddisfare richieste delle scuole per uscite istruttive guidate, da tenersi comunque nell'ambito dell'orario di lezione sia esso antimeridiano che pomeridiano ed eseguito con lo scuolabus, saranno compensate come segue:

- Per uscite della durata di mezza giornata, fino a 150 km: € 250,00 oltre IVA
 - Per uscite della durata dell'intera giornata, fino a 300 km: € 450,00 oltre IVA
2. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a garantire ulteriori servizi di trasporto supplementari, all'interno e all'esterno del territorio comunale, fino al concorso massimo di km. 100 per ciascun anno scolastico e per i trasporti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Trasporti ad impianti sportivi, piscine e palestra per partecipazione a corsi
 - Partecipazione ai giochi della gioventù
 - Partecipazione a manifestazioni culturali, sportive e simili
 - Partecipazione ad incontri didattici
 - Visite ad istituti per inserimento scolastico
- I costi relativi alle suddette uscite didattiche sono da considerarsi inclusi nel prezzo posto a base d'asta.
3. Le modalità e le quantità di utilizzo di dette prestazioni aggiuntive resteranno a discrezione dell'Ente e preventivamente concordate con la ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 6

(IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO)

1. L'importo presunto posto a base di gara è determinato in € 100.000,00 (oltre IVA) per l'intera durata del contratto, e pertanto un importo per anno scolastico pari ad € 50.000,00 oltre IVA 10%;
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di appartenenza della stazione appaltante, per cui l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero euro; di conseguenza, ed in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, non sussistono gli obblighi di redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti.
3. L'importo indicato a base di gara si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente previsti nel presente capitolato.
4. Sono incluse altresì nell'importo dell'appalto anche le spese di pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione giornaliere, o comunque eseguite con frequenza maggiore se ritenuto necessario.
5. In caso di emergenza epidemiologica l'Ente si riserva la facoltà di riconoscere alla ditta aggiudicataria un corrispettivo aggiuntivo adeguato che verrà definito in accordo con la ditta aggiudicataria, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni normative in materia e garantire l'esecuzione del servizio in condizioni di sicurezza.
6. Il corrispettivo offerto in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore e dichiarato remunerativo in base a calcoli di competenza, alle condizioni del presente capitolato.

ARTICOLO 7

(VALIDITÀ E REVISIONE DEI PREZZI)

1. Il prezzo offerto in sede di appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e si intende formulato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato, senza pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quanto previsto nel presente capitolato.
2. Soltanto nel caso di variante espressamente richiesta dal Comune di Erbè a seguito di introduzione di corse aggiuntive e/o di modifiche sostanziali del tragitto da percorrere che causano un notevole aumento del percorso, sia per necessità delle istituzioni scolastiche sia per interruzioni della viabilità, si procederà alla stima del corrispettivo aggiuntivo in accordo tra l'Ente e la ditta aggiudicataria.

3. In caso di interruzione del servizio in seguito ad eventi emergenziali non dipendenti dal committente che causano la sospensione delle attività scolastiche in presenza (quali ad esempio, il lockdown da pandemia o la ripresa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 oppure altre misure di contrasto alla diffusione di virus imposte da normative nazionali o regionali o ordinanze sindacali), il Comune di Erbè si riserva di ridurre in proporzione il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto, in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate, e sarà tenuto ad erogare al gestore del servizio esclusivamente il 30% del costo a corpo proporzionale al periodo di chiusura delle scuole, a copertura dei costi fissi non comprimibili.
4. Con decorrenza dal mese di gennaio 2026 il contratto sarà oggetto di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, soltanto su richiesta della ditta aggiudicataria, come di seguito disciplinato:
 - il corrispettivo sarà aggiornato con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati (generale al netto dei tabacchi) e riguardante l'anno solare precedente, con applicazione del tasso di variazione percentuale annuale media (2025/2024);
 - resta inteso che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa, l'Ente appaltante darà corso al conseguente adeguamento.

ARTICOLO 8 (MODALITÀ DI GARA)

1. L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato d'appalto, avverrà mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con consultazione di più operatori economici, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura di affidamento medesima nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici.
2. Ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la procedura di affidamento si svolgerà e verrà perfezionata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Portale MEPA (www.acquistinretepa.it) con l'utilizzo della procedura telematica della "RdO Richiesta di offerta evoluta" per il CPV 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", appartenente alla categoria "Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)", classe merceologica "Servizi di mobilità", area merceologica "Veicoli, mobilità e trasporti", bando "Servizi".
3. IL servizio verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,.
4. La Stazione Appaltante inviterà alle procedure di gara tutti i candidati che hanno presentato, entro i termini e secondo le modalità previste nell'avviso, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
5. La Stazione Appaltante procederà all'invito alla procedura di gara anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse idonea, fermo restando che, come stabilito dall'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, riservandosi comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta comunque conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
6. Il punteggio massimo conseguibile pari a 100 punti che dovrà essere opportunamente suddiviso tra offerta tecnica (70 punti) ed economica (30 punti), nonché i relativi criteri di valutazione ed attribuzione, saranno specificati nel disciplinare di gara.
7. Non sono ammesse offerte in aumento.

8. Ai fini di un minor impatto ambientale nell'ambito di una politica locale volta a ridurre l'inquinamento atmosferico, nell'attribuzione dei punti tecnico-qualitativi, si dovrà tenere conto anche di:
 - distanza del centro organizzativo-operativo del parco automezzi dai confini comunali di Erbè;
 - qualità dell'automezzo in relazione alle emissioni inquinanti con una scala di punti che premia i mezzi di recente immatricolazione a partire dal 01-01-2015 con valori crescenti in relazione alla minor vetustà del mezzo.
7. Tali criteri consentirebbero all'Ente appaltante di premiare anche: la possibilità di una celere sostituzione dei mezzi data la vicinanza del centro organizzativo-operativo dell'appaltatore, ed una migliore qualità del servizio data dall'impiego di mezzi di recente immatricolazione e quindi con minor probabilità di malfunzionamenti o rotture.

ARTICOLO 9

(GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" del 10 per cento dell'importo contrattuale a copertura dell'intero periodo di affidamento del servizio e quindi avente scadenza coincidente con la fine dell'appalto, secondo quanto disposto, normato e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
5. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure e secondo i casi previsti dal comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala in sede d'offerta il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 10

(CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI)

1. L'autobus dovrà essere adatto al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privo di vizi o difetti di funzionamento, essere mantenuto in perfetta efficienza e pulizia, essere decoroso nel loro allestimento nonché avere le caratteristiche costruttive di cui alle vigenti disposizioni.
2. La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento del servizio, n. 1 (uno) mezzo idoneo con capienza minima di 50 (cinquanta) posti oltre il conducente, con dimensioni adeguate alle caratteristiche dei percorsi, alla dislocazione delle fermate e dall'ubicazione delle sedi scolastiche ed in numero sufficiente a garantire il trasporto di tutti gli utenti.
3. Il mezzo dovrà essere idoneo al trasporto in sicurezza degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
4. Detto autobus dovrà possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'articolo 75 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni), essere regolarmente immatricolati successivamente al 01-01-2015, a norma dell'articolo 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile ed essere dotati di carta di circolazione nonché dei documenti previsti dall'articolo 180 del Codice della strada.
5. Al fine di consentire l'espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, si precisa che il mezzo indicato negli atti di gara dovrà altresì

essere regolarmente in possesso (proprietà o piena disponibilità giuridica) dell'operatore economico partecipante, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura di gara. La ditta aggiudicatrice si obbliga a mantenerne il possesso per tutta la durata dell'appalto, trasmettendone i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti, pena la risoluzione contrattuale.

6. La sostituzione del mezzo è consentita durante il corso del periodo dell'affidamento soltanto con un autobus avente i tutti i requisiti previsti dal presente capitolato e dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e trasporto scolastico, e con caratteristiche uguali ovvero migliorative rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. In caso di definitiva sostituzione del mezzo utilizzato per l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, trasmettendo i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati e copia delle relative polizze assicurative quietanzate.
7. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
8. L'Ente appaltatore non assumerà qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti che si dovessero verificare durante il trasporto.
9. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori.
10. Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285/1992 e dal decreto ministeriale n. 408/1998 e ss.mm.ii..
11. La Ditta appaltatrice deve essere in possesso dell'attestazione di abilitazione ed effettuare il servizio di trasporto di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 e ss.mm.ii..
12. Il servizio deve essere effettuato con i mezzi della Ditta appaltatrice nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico.
13. La Ditta appaltatrice assicura la piena funzionalità, efficienza e decorosità dei mezzi impiegati.
14. La capienza degli automezzi utilizzati nelle diverse linee dovrà essere tale da assicurare la soddisfazione di tutti gli utenti di ciascuna linea con il minor numero di mezzi possibile.
15. La ditta appaltatrice dovrà garantire la disponibilità immediata di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso qualora si verificassero guasti meccanici oppure incidenti.
16. I mezzi al termine del servizio dovranno essere ricoverati in apposita rimessa/parcheggio nella piena disponibilità dell'appaltatore e NON potranno sostare in aree e/o parcheggi pubblici.
17. La ditta appaltatrice dovrà pertanto adibire un numero di autoveicoli sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio. Il numero di posti a sedere minimi per veicoli è indicativo e potrà variare annualmente, in più o in meno, sulla base degli alunni richiedenti il servizio. In caso di estensione o contrazione del servizio, l'Ente appaltatore si riserva la facoltà di chiedere un numero maggiore o minore di posti oppure un impiego maggiore o minore di veicoli.
18. Tutti i veicoli impiegati dovranno essere idonei al trasporto degli alunni in base alla normativa vigente ed ai contenuti del presente capitolato.
19. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato in materia di esecuzione del servizio e caratteristiche costruttive, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
20. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune, in caso di:
 - a. tutti gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato;
 - b. qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ARTICOLO 11 (PERSONALE)

1. La ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sufficiente personale in possesso dei requisiti professionali specifici e dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinale. I conducenti dei mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi offerti e di certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. secondo dalla vigente normativa in materia (CQC – Certificato di Qualificazione del Conducente).
2. La Ditta appaltatrice, prima di iniziare il servizio, dovrà individuare e nominare il Responsabile del servizio, del quale dovrà comunicare tempestivamente al Comune il nominativo ed il recapito telefonico.
3. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenda utilizzare.
4. Il personale preposto alla guida dei mezzi ed adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
 - b) garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
 - c) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - d) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell'automezzo);
 - e) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - f) comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
 - g) osservare scrupolosamente e rispettare le norme del Codice della Strada;
 - h) non fumare sul mezzo;
 - i) essere munito di apposito tesserino di riconoscimento;
 - j) osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - k) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'Ente;
 - l) nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici, segnalare tempestivamente l'accaduto al proprio responsabile di servizio, il quale dovrà darne immediata comunicazione al Comune per i necessari provvedimenti conseguenti;
 - m) indossare i dispositivi di protezione previsti e tenere un comportamento rispettoso della normativa e delle disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, conformandosi all'eventuale evoluzione delle regole;
 - n) non far salire sul veicolo persone estranee al servizio stesso e/o non autorizzate.
5. L'Ente appaltante potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato se comprovate testimonianze o verifiche rivelino la sua inadeguatezza rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

6. La ditta dovrà assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di quelli che dovessero risultare inadatti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale di pari qualifica personale.

ARTICOLO 12

(COMUNICAZIONE ORGANICO ADDETTI)

1. E' onere della Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, fornire, all'Ente appaltante l'elenco del personale addetto al servizio e dotare i conducenti di telefono cellulare, il cui numero verrà comunicato ai responsabili delle scuole per comunicazioni urgenti.

ARTICOLO 13

(RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI)

1. La Ditta appaltatrice deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dall'Ente appaltante.
2. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare l'osservanza della vigente legislazione relativa all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, e di ogni altra legge in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti.
3. La ditta appaltatrice deve essere in regola e si impegna ad ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e dovrà adibire al servizio soltanto il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.
4. Il Comune di Erbè non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente le prestazioni contrattuali, per il quale è responsabile la ditta appaltatrice. Il Comune di Erbè è pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
5. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.
6. La Ditta appaltatrice deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ARTICOLO 14

(APPLICAZIONI CONTRATTUALI)

1. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali; è tenuta altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti; eventuali aumenti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 15

(RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI)

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni,

interamente a carico della Ditta appaltatrice, che terrà indenne a tale titolo l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa. La Ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

2. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale delle responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbano considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
3. La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e del personale comunale/scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
4. Ogni veicolo adibito al servizio dovrà essere in possesso di assicurazione verso terzi (RC auto) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente appaltante. È idonea una assicurazione di ciascuno veicolo con massimale unico almeno pari a € 30.000.000,00 (euro trentamiliioni/00) che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.
5. La Ditta appaltatrice dovrà garantire anche idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio in parola. È ritenuto idoneo un contratto di assicurazione RCT per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). L'esistenza di tale polizza non libera Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
6. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta appaltatrice.
7. La Ditta appaltatrice documenterà all'Ente appaltante, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento dei sopra indicati obblighi assicurativi (R.C.A. e R.C.T.).
8. L'Ente appaltante si terrà sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

ARTICOLO 16 (CORRISPETTIVO E PAGAMENTI)

1. Il corrispettivo spettante alla Ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio sarà determinato sulla base delle risultanze della gara, con applicazione del ribasso offerto.
2. La fatturazione dovrà avvenire soltanto ed esclusivamente a mezzo sistema elettronico SDI (Sistema di Interscambio), con cadenza mensile e tenendo conto delle condizioni contrattuali definite a seguito aggiudicazione. L'importo del canone mensile indicato in fattura è determinato infatti dal rapporto tra l'ammontare del servizio per anno scolastico rideterminato (applicazione del ribasso offerto) e le dieci mensilità.
3. Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, in conformità alla normativa vigente, previo:
 - riscontro della regolarità contributiva della ditta Appaltatrice attraverso acquisizione d'ufficio del DURC;
 - controllo previsto dall'articolo 48-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, *recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, successivamente modificata dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

ARTICOLO 17 (TRACCIABILITÀ)

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3.
2. La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, comporta la nullità e/o la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE)

1. Costituisce preciso obbligo della Ditta aggiudicataria il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato e dalla lettera di invito/disciplinare di gara, nonché il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto scolastico e delle persone.
2. Tutte le spese necessarie alla completa e regolare attuazione del servizio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 19 (VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO)

1. All'Ente appaltante, tramite il Responsabile del settore competente, sono riconosciute ampie facoltà di vigilanza e di controllo relativamente:
 - a. all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - b. al rispetto di quanto disposto dal presente capitolato;
 - c. al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
2. L'Ente appaltante potrà chiedere documenti ed effettuare ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali e della regolarità dello svolgimento del servizio.
3. L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal Responsabile del settore competente, anche a mezzo di personale comunale appositamente istruito e contesta mediante apposita raccomandata A.R. che sarà spedita alla ditta appaltatrice.
4. Qualora dai controlli risulti che l'Impresa aggiudicataria non provvede alla regolare esecuzione dei vari servizi ed obblighi assunti ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di servizio che riceverà dall'Amministrazione Comunale, le verrà inflitta una sanzione pecuniaria come disposto dal successivo articolo 20.
5. Le penali sono applicate dall'Amministrazione previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, viste le controdeduzioni che la stessa dovrà fornire entro 5 (cinque) giorni dalla ricevuta comunicazione dell'infrazione addebitata. Trascorso inutilmente tale termine e comunque qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, s'intenderà riconosciuta la mancanza e sarà applicata la penale di cui sopra.
6. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
7. Ferma restando l'applicazione delle previste penalità, La stazione appaltante potrà, a completo carico dell'Impresa aggiudicataria, procedere d'ufficio all'esecuzione dei servizi quando la stessa per il rifiuto di eseguire un ordine nel termine stabilito, per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, ritardasse di compiere quanto di sua spettanza.
8. In tal caso la stazione appaltante, senza bisogno di formalità alcuna, potrà far eseguire il servizio da altra ditta e l'ammontare sarà recuperato con trattenuta sul primo pagamento successivo all'evento.

9. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali si applica quanto previsto dai successivi articoli.

ARTICOLO 20 (PENALITÀ)

1. Qualora si verificassero deficienze di servizio oppure infrazione agli obblighi contrattuali e legislativi, contestate con le modalità di richiamo scritto previste dagli articoli 19-21 e non pervenisse riscontro oppure nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, potrà essere applicata a discrezione del competente servizio dell'Ente una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
2. In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla Ditta appaltatrice, sono previste le sotto elencate sanzioni:
 - a. € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni corsa effettuata con ritardo superiore a 10 (dieci) minuti dall'inizio ovvero dal termine delle lezioni;
 - b. € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per assenza di accompagnatore nei percorsi di servizio ove vi sia la presenza di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, o per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio;
 - c. € 2.000,00 (euro duemila/00) per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e/o dei loro genitori da parte degli autisti;
 - d. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni corsa non effettuata e per uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus.
3. Le sanzioni suddette, una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
4. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
5. In occasione della quarta ammonizione verrà applicata anche la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).

ARTICOLO 21 (PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ)

1. Ai fini di applicazione delle penali previste, l'Ente appaltante provvederà a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi dal ricevimento per la presentazione, in forma scritta, di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.
2. In caso di inutile decorso del termine assegnato per presentare le memorie e le controdeduzioni ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.
3. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
4. Dopo il terzo inadempimento l'Ente appaltante avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.
5. L'Ente appaltante contesterà deficienze o carenze alla Ditta appaltatrice per iscritto; unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.
6. L'Ente appaltante comunicherà con lettera raccomandata AR le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione; l'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali.

7. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto, unitariamente considerato, sarà risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile.

ARTICOLO 22 (CONTROVERSIE)

1. In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e l'Ente appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Verona.
2. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 23 (CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, anche in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta aggiudicatrice o di suo fallimento.

ARTICOLO 24 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli da 1453 a 1462 del codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, con riserva di risarcimento dei danni cagionati in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento della cauzione ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
2. L'Ente appaltante si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
 - a. nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - b. gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, non eliminate dopo tre diffide formali/richiami scritti da parte del responsabile del servizio;
 - c. mancato inizio del servizio da parte della Ditta appaltatrice nel termine comunicato dall'Ente appaltante;
 - d. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa della Ditta appaltatrice;
 - e. violazione delle norme che disciplinano il subappalto previste dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - f. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, da parte della Ditta appaltatrice che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - g. mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Ente appaltante;
 - h. qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - i. impiego di personale da parte della Ditta appaltatrice non in possesso dei requisiti previsti;
 - j. mancata ottemperanza da parte della Ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
 - k. qualora la Ditta appaltatrice infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;

- l. in caso di fallimento della Ditta appaltatrice o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - m. in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - n. in caso di effettuazione del servizio con mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei trasportati, non correttamente funzionanti e/o conservati dignitosamente;
 - o. in caso di impiego nel servizio di conduzione dei mezzi di personale non in regola con le prescrizioni assicurative, previdenziali ed assistenziali, o non regolarmente corrisposto in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - p. per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
3. Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente appaltante comunichi alla Ditta appaltatrice, mediante raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata P.E.C., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. È comunque riconosciuta al Comune la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice la corresponsione dell'importo delle penali maturate previste all'articolo 20 del presente capitolato e gli ulteriori danni conseguenti all'inadempienza.
4. Ai fini della risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e, con riferimento alla prosecuzione del servizio in caso di risoluzione del precedente contratto, l'art. 124 commi 1 e 2 del medesimo D. Lgs. 36/2023.
5. Qualora infatti per l'Ente appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta appaltatrice in caso di risoluzione del contratto, il competente servizio procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le ditte che seguono in graduatoria non fossero disponibili per tale aggiudicazione, l'Ente appaltante si riserva di procedere mediante nuova procedura negoziata con soggetti diversi.

ARTICOLO 25 **(ACCESSO AGLI ATTI E DIVULGAZIONE)**

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione degli stessi sono disciplinati dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 26 **(SPESE, IMPOSTE E TASSE)**

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a totale carico della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 27 **(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)**

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dove eleggere il proprio domicilio, anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.
2. L'appaltatore dovrà altresì eleggere il proprio domicilio elettronico, mediante comunicazione della propria PEC (Posta Elettronica Certificata) da indicare al momento della domanda di partecipazione.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal R.U.P. quale Responsabile Unico del Procedimento e del Progetto, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella

condotta del servizio, oppure presso il domicilio eletto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 28
(RINVIO A NORME VIGENTI)

1. Le procedure di gara sono regolate, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale di appalto, anche dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione dei servizi.
2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
4. La Ditta appaltatrice è tenuta in ogni caso al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.
5. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni stabilite nel bando di gara.